



Novità previdenziali per il 2022

Legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021)

- Vedi pillola Mefop n.149
- Resta in vigore la **pensione di cittadinanza** (misura stabile) mentre la *c.d.* **pensione con quota 100** ha cessato la sua efficacia il 31 dicembre 2021 e viene sostituita in via temporanea, per il solo 2022, dalla **pensione con quota 102 (38 anni di contributi e 64 anni di età)** in attesa di un intervento più strutturale sui requisiti di accesso alla pensione.

Età pensione di vecchiaia

- L'età della **pensione di vecchiaia** resta fissata a 67 anni fino al 31/12/2024 per effetto dell'adeguamento nullo dei requisiti per la speranza di vita.

Assegno sociale

- Per l'importo dell'**assegno sociale** per il 2022 utile ai fini del calcolo del limite oltre il quale è necessario erogare almeno il 50% del montante maturato presso il fondo pensione in rendita (conversione del 70% del montante in rendita e ottenimento di rendita vitalizia superiore alla metà dell'assegno sociale) **si veda circolare Inps n. 197 del 23 dicembre 2021**.
- Tale importo corrisponde, in via provvisoria per il 2022, a 467,65 euro mensili; l'importo annuale è 6.079,45 euro quindi il 50% di quest'ultimo corrisponde ad **euro 3.039,73** che è la soglia da prendere in considerazione per verificare il suddetto obbligo di conversione del montante in rendita.

Contratti di espansione

- Per quanto riguarda il **contratto di espansione**, nel 2022 e 2023 la soglia dimensionale si riduce ad almeno 50 unità lavorative.
- Questa soglia può essere raggiunta attraverso le varie formule di aggregazione stabile d'impresa con una finalità comune di produzione o servizi (cfr. art. 1, comma 215, lett. b), Legge 234/2021).
- È stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.
- Si è in attesa di un decreto attuativo da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge

Ape sociale

- L'APE sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 (Art.1, commi 91, 92 e 93, Legge 234/2021).
- Sono state ampliate le categorie dei lavori gravosi che possono accedere all'Ape sociale con 63 anni di età e 36 anni contributi. L'Ape sociale si consegue (sempre a 63 anni), a seguito di cessazione del lavoro e con un'anzianità contributiva di:
- 32 anni per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2), per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (class. Istat 7.1.3.3);
- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi;
- 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74%.
- Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due.

Opzione donna

- È stabilito il rinnovo di tale opzione nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (cfr. art. 1, comma 94, Legge 234/2021).
- Vanno aggiunte le finestre di accesso che continuano ad essere di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome. Si ricorda che questa forma di pensionamento anticipato implica il calcolo dell'assegno pensionistico con l'applicazione del sistema interamente contributivo.

Requisiti per la prestazione del fondo pensione

- Vedi Pillola MEFOP n.148 (guida ai requisiti pensionistici)
- Per la prestazione pensionistica del fondo basta attestare la maturazione dei requisiti (e non l'effettiva decorrenza della pensione)
- Non si considerano le finestre di accesso (in genere trimestrali né l'effettivo accesso alla pensione)
- Per la RITA si considera sempre e solo l'età attualmente prevista per la pensione di vecchiaia (quindi per regime Inps 67 anni)

OPZIONI DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO PENSIONE

- **Contratti di espansione** (ampliamento aziende potenzialmente coinvolte) Risposta a quesito Covip ottobre 2021 (Entrate interpello n. 330 del 2021 accordo di risoluzione consensuale ex art. 14, c. 3, d.l. 104/2020): **Riscatto parziale mobilità/esodo (risoluzione 399/2008); riscatto perdita requisiti; RITA. No prestazione pensionistica**
- **Ape sociale:** **RITA e riscatto per perdita requisiti. No prestazione pensionistica**
- **Pensione anticipata:** **RITA e prestazione pensionistica**
- **Pensione di vecchiaia:** **prestazione pensionistica**